Tessera n°

VIAGGI TOUR OPERATOR

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 18067 ALL RISK

Assistenza – Rimborso Spese Mediche – Assicurazione bagaglio – Annullamento Viaggio -Rimborso Vacanze Perdute- Ritardo Aereo – Infortuni In Viaggio – Responsabilità Civile In Viaggio

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2).
Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3).
I Suoi dati non saranno diffusi.
Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:
Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

(1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
(2) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
(3) Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI

Assicurato: *la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, che abbia acquistato un pacchetto turistico presso la Contraente.*
Contraente: IL TUAREG SRL *con sede in Palermo, Via Giovanni Zappala' - P. IVA 04168670828 con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.*
Europ Assistance: *l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.*
Franchigia: *l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.*
Garanzia: *l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.*
Massimale/Somma Assicurata: *l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.*
Prestazione: l'assistenza *da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.*
Sinistro: *il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la prestazione/garanzia assicurativa.*
Scoperto: *la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.*
Struttura Organizzativa: *la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.*
Viaggio: *lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico. In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato.*

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, *in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione,* **è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.**

Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura

Art.5. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.
La garanzia "Annullamento viaggio e locazione" è in vigore dal giorno di conferma al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato si sarebbe dovuto presentare alla stazione di partenza o per locazioni il giorno di inizio del soggiorno.

Art.6. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.
Si dividono in tre gruppi:
A) Ambito Locale: *Viaggi con partenza e destinazione all'interno del paese di residenza dell'Assicurato. Il territorio, per l'Italia, comprende anche la Repubblica di San Marino e il Vaticano.*
B) Ambito Continentale: *Viaggi con partenza e destinazione all'interno del continente di residenza dell'Assicurato. Per viaggi con partenza dall'Europa, saranno considerati tali anche i viaggi in Russia fino agli Urali e anche verso alcuni paesi mediterranei (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia e Giordania).*
C) Ambito Mondiale: *viaggi con partenza e/o destinazione fuori dal Continente di residenza dell'Assicurato.*
Le prestazioni della sola Assistenza non sono operanti nei seguenti paesi:
Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
È espressamente convenuto che gli obblighi dell'Assicurato, derivanti dalla copertura di questa polizza, terminano nel momento in cui l'Assicurato torna al suo domicilio abituale o viene ricoverato in un centro medico situato al massimo a 20 km dal suddetto domicilio.

Art.7. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE
Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.
Le garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali", "Infortuni in Viaggio" potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art.8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: *l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.*
Malattia: *ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.*
Malattia cronica: *la malattia che sia preesistente alla decorrenza della garanzia e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.*
Malattia improvvisa: *malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato*

Malattia preesistente: *malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.10. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

PRESTAZIONI

ASSISTENZA IN VIAGGIO

1. CONSULENZA MEDICA

In caso di malattia e/o infortunio l'Assicurato, necessitasse una valutazione medica, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se dopo la Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.
Europ Assistance pagherà anche le **spese di soggiorno dell'accompagnatore** *dietro presentazione di relative fatture,* **fino al limite giornaliero di Euro 80,00 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni.**

4. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo per lui e per un accompagnatore assicurato con questa polizza, **fino al limite giornaliero di Euro 80,00 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni.**

5. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico locale, del trasporto in Istituto di cura attrezzato sul posto o necessitasse del rientro alla sua residenza o in un Istituto di cura attrezzato nel luogo di residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.
Il rientro alla residenza è escluso per gli Assicurati non residenti in Europa che intraprendano un viaggio che abbia come destinazione un paese extra Europeo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di rientro non utilizzato dall'Assicurato.
Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

6. TRASPORTO DELL'ASSICURATO DEFUNTO

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, a suo insindacabile giudizio, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza o all'aeroporto internazionale più vicino ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali e internazionali.
Europ Assistance si farà carico del ritorno a casa di un massimo di due accompagnatori assicurati, in modo che possano condurre la salma fino al luogo della sepoltura nella residenza abituale.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- **le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **Il trasporto della salma nei luoghi per EA inaccessibili con i normali mezzi di locomozione. Il trasporto potrà avvenire con veicoli atti allo scopo del trasporto funebre (ad es. carri funebri), nel rispetto delle norme vigenti;**

7. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nell'organizzazione della prestazione di "Rientro Sanitario", i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

8. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di "Rientro Sanitario", le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

9. RIMPATRIO O TRASPORTO DI MINORI O DISABILI

Se l'Assicurato viaggia con la sola compagnia di bambini disabili o bambini di età inferiore ai 15 anni, dovesse usufruire per sé della prestazione di "Rientro Sanitario", la Struttura Organizzativa organizzerà e prenderà in carico il trasferimento andata e ritorno di una assistente di volo o di una persona designata dall'Assicurato, al fine di accompagnare i bambini al rientro presso la loro residenza abituale.

10. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero per un periodo di 5 giorni di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con compagno di viaggio, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

11. RIENTRO ANTICIPATO PER GRAVI SINISTRI ALL'ABITAZIONE/LOCALE ADIBITO AD USO PROFESSIONALE

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in seguito a un grave danno nella sua residenza principale o nei locali professionali propri, sempreché vi eserciti la propria attività professionale o ne sia responsabile della gestione diretta.
I danni dovranno essere causati da incendio, purché esso abbia comportato l'intervento dei vigili del fuoco; da furto compiuto e denunciato alla polizia o da gravi inondazioni, sempre che tali situazioni verificatesi in sua assenza non possano essere state risolte da parenti o da persone di fiducia, e che l'evento si sia verificato dopo la data dell'inizio viaggio.
La Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con compagno di viaggio, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

12. SERVIZIO INTERPRETE

Qualora, per le prestazioni di assistenza, sopra descritte, l'Assicurato avesse bisogno di un servizio di interprete, la Struttura Organizzativa segnalerà all'Assicurato un interprete.

13. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

14. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.**
Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00 **la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.**
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

15. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

La Struttura Organizzativa si farà carico di trasmettere messaggi urgenti che gli vengano inoltrati dagli Assicurati a seguito dei sinistri coperti dalle presenti garanzie.

16. PERDITA DELLE CHIAVI DELLA PROPRIA RESIDENZA

Se a seguito di perdita, furto o semplice smarrimento delle chiavi della residenza abituale dell'Assicurato, durante il viaggio , questi dovesse aver bisogno di un fabbro per entrare nella propria casa, al ritorno dal viaggio, Europ Assistance coprirà le spese sostenute, dietro presentazione della fattura **fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro.**

17. ANNULLAMENTO DELLE CARTE DI CREDITO

In caso di furto o smarrimento delle carte bancarie o non bancarie, emesse in Italia, la Struttura Organizzativa, fornirà all'Assicurato le indicazioni, per chiederne l'annullamento.

Art.11. ESCLUSIONI

Non sono coperti da questa garanzia:
a) le garanzie e i servizi che non sono stati richiesti ad Europ Assistance e che non sono stati prestati da lui o con il suo consenso, salvo casi di forza maggiore o impossibilità materiale provata;
b) i sinistri causati dolosamente dall'Assicurato, dal Contraente, dai beneficiari o dalle persone che viaggiano con l'Assicurato;
c) i sinistri subiti in guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualunque autorità per reati non derivanti da incidenti;
d) le restrizioni alla libera circolazione o qualsiasi altro caso di forza maggiore, a meno che l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia legato a tali eventi;
e) gli infortuni occorsi durante la pratica di attività sportive agonistiche, competizioni ufficiali o private, allenamenti, prove e scommesse.
f) i sinistri causati dalle radiazioni da trasmutazione o disintegrazioni nucleari o radioattività, nonché quelli causati da agenti biologici o chimici;
g) il soccorso alpino, in mare o nel deserto.
h) i fatti, i disturbi e le malattie croniche o preesistenti, nonché le loro conseguenze, subite dall'Assicurato prima dell'effettiva entrata in vigore della polizza.
i) le malattie e gli infortuni che si verificano nell'esercizio di una professione di natura manuale.
j) il suicidio o malattie e lesioni derivanti dal tentativo o causate intenzionalmente dall'Assicurato a se stesso.
k) i trattamenti, le malattie o condizioni patologiche causate da ingestione o somministrazione di tossine (droghe), alcool, sostanze stupefacenti o l'uso di farmaci senza prescrizione medica.
l) le nascite.

m) le gravidanze a eccezione di complicazioni imprevedibili durante le prime 24 settimane di gestazione.
n) le visite mediche periodiche, i controlli preventivi o pediatrici.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.13. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: *l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.*
Istituto di Cura: *l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.*
Malattia: *ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.*
Malattia cronica: *la malattia che sia preesistente alla decorrenza della garanzia e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.*
Malattia improvvisa: *malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.*
Malattia preesistente: *malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.*
Ricovero: *la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso **fino alla concorrenza del massimale di:**
- **Euro 5.000,00 in Ambito Locale,**
- **Euro 50.000 in Ambito Continentale,**
- **Euro 150.000,00 in Ambito Mondiale,**

per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura.
Nei massimali sono comprese le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 120,00 per Assicurato.**
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 9,00.

Nel caso di pericolo di vita a seguito di una complicazione imprevedibile di una malattia preesistente o cronica, Europ Assistance pagherà solo le spese della prima assistenza sanitaria di carattere urgente ed entro le prime 24 ore dal ricovero in ospedale.

Art.15. ESCLUSIONI

Sono escluse:
a. **le spese che non sono state richieste ad Europ Assistance e che non sono state da questa autorizzate, salvo casi di forza maggiore o impossibilità materiale provata;**
b. **i sinistri causati dolosamente dall'Assicurato, o dalle persone che viaggiano con lui;**
c. **i sinistri subiti in guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualunque autorità per reati non derivanti da incidenti;**
d. **le restrizioni alla libera circolazione o qualsiasi altro caso di forza maggiore, a meno che l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia legato a tali eventi;**
e. **gli infortuni occorsi durante la pratica di attività sportive agonistiche, competizioni ufficiali o private, allenamenti, prove e scommesse.**
f. **i sinistri causati dalle radiazioni da trasmutazione o disintegrazioni nucleari o radioattività, nonché quelli causati da agenti biologici o chimici;**
g. **il soccorso alpino, mare o nel deserto.**
h. **salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'Assicurazione" i fatti, i disturbi e le malattie croniche o preesistenti, nonché le loro conseguenze, subite dall'Assicurato prima dell'effettiva entrata in vigore della polizza.**
i. **le malattie e gli infortuni che si verificano nell'esercizio di una professione di natura manuale.**
j. **il suicidio o malattie e lesioni derivanti dal tentativo o causate intenzionalmente dall'Assicurato a se stesso.**
k. **i trattamenti, le malattie o condizioni patologiche causate da ingestione o somministrazione di tossine (droghe), alcool, sostanze stupefacenti o l'uso di farmaci senza prescrizione medica.**
l. **le spese sostenute per ogni tipo di protesi e ortesi**
m. **le nascite.**
n. **le gravidanze a eccezione di complicazioni imprevedibili durante le prime 24 settimane di gestazione.**
o. **le visite mediche periodiche, i controlli preventivi o pediatrici.**
p. **le spese mediche o farmaceutiche resesi necessarie a seguito di dolo da parte dell'Assicurato, o l'abbandono del trattamento che rende prevedibile il deterioramento della salute.**

Art.16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche"** *e inviando via posta:*
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
-prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.17. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Art.18. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Bagaglio: *la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.19. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. FURTO CON VIOLENZA, PERDITA E DANNI AL BAGAGLIO
Europ Assistance garantisce il rimborso per danni e perdite dei bagagli o effetti personali dell'Assicurato avvenuti in caso di:
- *furto totale o parziale con violenza,*
- *perdita dovuta al vettore*
- *danni causati da incendi o aggressioni,*

verificatisi nel corso del viaggio, **fino alla concorrenza del massimale di:**
- **Euro 600,00 in Ambito Locale,**
- **Euro 1.000,00 in Ambito Continentale,**
- **Euro 1.500,00 in Ambito Mondiale,**

per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura.
Ai fini e per gli effetti di tale garanzia **si intenderà per furto solo la sottrazione commessa con violenza o intimidazione alle persone o con forza sulle cose sottratte.**

Per il caso di furto il limite massimo di indennizzo è di Euro 500,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura.

Per il rimborso in caso di furto con violenza, sarà necessaria la presentazione della denuncia alle autorità competenti.

In ogni caso, **i danni esterni del bagaglio saranno rimborsati con un massimo di Euro 60,00.**

Macchine fotografiche, accessori fotografici, radio, registratori o videocamere, nonché i relativi accessori, **sono coperti fino al 50% della somma assicurata sul valore globale dei bagagli.**
Il limite per ciascun oggetto non potrà superare in nessun caso Euro 200,00, fermo il massimale assicurato.
Allo stesso modo, Europ Assistance si riserva il diritto di richiedere prove o documenti pertinenti all' Assicurato, al fine di provvedere al pagamento del risarcimento corrispondente.

2. RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI
Europ Assistance si farà carico del rimborso delle spese di prima necessità sostenute dall'Assicurato in seguito ad un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli charter, nella consegna del bagaglio registrato.
Europ Assistance sosterrà tali spese fino alla concorrenza del massimale di:
- **Euro 150,00 in Ambito Locale,**
- **Euro 200,00 in Ambito Continentale,**
- **Euro 250,00 in Ambito Mondiale,**

per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura *e previa presentazione delle relative fatture/scontrini dell'acquisto dei beni di prima necessità.,*
In nessun caso tale rimborso può essere sommato al risarcimento per la garanzia "FURTO CON VIOLENZA, PERDITA E DANNI AL BAGAGLIO".
Per la prestazione di tale garanzia, l'Assicurato deve fornire ad Europ Assistance un documento giustificativo emesso dal vettore che dimostri il verificarsi del ritardo e la sua durata.

3. SPEDIZIONE DI BAGAGLI PERSI
In caso di smarrimento dei bagagli sui voli di linea, Europ Assistance rimborsa eventuali costi di spedizione del bagaglio ritrovato.

4. INVIO DI OGGETTI DIMENTICATI O RUBATI DURANTE IL VIAGGIO
Europ Assistance rimborsa il costo di trasporto degli oggetti rubati e successivamente recuperati, o semplicemente dimenticati dall'Assicurato, **fino al massimo importo di Euro 125,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura, a patto che il costo complessivo di questi oggetti superi tale importo.**

5. SPESE DI GESTIONE PER PERDITA O FURTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO
Europ Assistance rimborsa le eventuali spese di gestione e acquisto, sostenute dall' Assicurato e debitamente giustificate per la sostituzione dovuta alla perdita o al furto di carte di credito, assegni bancari, traveller cheque, biglietti, passaporto o visti eventualmente necessari durante il viaggio e il soggiorno, **fino al limite massimo di Euro 250,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura.**
Sono esclusi i danni derivanti dalla perdita o furto degli oggetti di cui sopra, o il loro uso improprio da parte di terzi.

Art.20. ESCLUSIONI

Non sono coperti da garanzia:
a. **prodotti e apparecchiature per uso professionale, gioielli, intendendo come tali l'insieme di oggetti di oro, platino, perle o pietre preziose; monete, banconote, biglietti di viaggio, collezioni di francobolli, titoli di qualsiasi natura, carte d'identità e, in generale, tutti i titoli cartacei e, carte di credito, nastri e / o dischi di memoria, documenti registrati su nastri magnetici o filmati; oggetti di valore intesi come l'insieme di argenteria, quadri, opere d'arte, e tutti i tipi di collezioni d'arte, come pelletterie di valore; protesi, occhiali, lenti a contatto; attrezzature sportive; dispositivi di telefonia, elettronici, digitali, materiali informatici di qualsiasi tipo, inclusi tutti accesori (ad eccezione di ciò che è espressamente escluso dalla garanzia " FURTO CON VIOLENZA, PERDITA E DANNI AL BAGAGLIO").**
b. **il furto, quale sottrazione commessa per distrazione, senza che sia commessa violenza o intimidazione sulle persone, né forza sulle cose.**
c. **danni dovuti all'usura normale o naturale, difetti intrinsechi e imballaggio improprio o inadeguato.**
d. **danni prodotti dalla lenta azione delle intemperie.**
e. **le perdite derivanti dal fatto che un oggetto, non affidato a un vettore sia stato semplicemente perso o dimenticato.**
f. **il furto subito durante i campeggi in camper o roulotte in accampamenti liberi, essendo totalmente esclusi gli oggetti di valore portati in qualsiasi tipo di campeggio.**
g. **i danni, le perdite o i furti, causati dall'avere lasciato incustoditi oggetti personali in un luogo pubblico o in un luogo aperto a diversi occupanti.**

h. **la rottura, a meno che non sia causata da un incidente del mezzo di trasporto, per furto o effrazione, aggressione a mano armata, incendio o spegnimento dello stesso.**
i. **i danni causati direttamente o indirettamente da atti di guerra, disordini civili o militari, sommosse popolari, scioperi, terremoti e la radioattività.**
j. **danni causati intenzionalmente dalla negligenza dell'Assicurato o negligenza grave di questi o i danni causati per perdita di liquido all'interno del bagaglio.**

Art.21. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio"** *e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:*
- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- *numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;*
- *copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;*
- *copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;*
- *le circostanze dell'accaduto;*
- *l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;*
- *i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;*
- *copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;*
- *giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;*
- *copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;*
- *fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.*
- *eventuali fatture e documenti attestanti le spese di spedizione per le garanzie di cui ai punti 3, 4, e 5 dell'Art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente Sezione.*

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- *copia della denuncia effettuata immediatamente presso l'Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;*
- *copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.*

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per la garanzia "Ritardo nella consegna dei bagagli" *in caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)*
oppure,
dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio"** *presentando:*
- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- *numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;*
- *una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;*
- *copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;*
- *copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.*

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.22. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Per la garanzia "FURTI CON VIOLENZA, PERDITA E DANNI AI BAGAGLI", il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.
In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Familiari: *si intende il coniuge, il convivente more uxorio, conviventi di fatto ai sensi di legge, partner dell'unione civile, figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, e quanti altri sono invece conviventi dell'assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.*
Infortunio: *l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.*
Malattia: *ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio*.
Malattia cronica: *la malattia che sia preesistente alla decorrenza della garanzia e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.*
Malattia improvvisa: *malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.*
Malattia preesistente: *malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.*
Ricovero: *la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.*
Scoperto: *percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.23. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
Europ Assistance garantisce le penali di annullamento del viaggio a carico **dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori anche loro assicurati da questa polizza, fino ad un massimo di 3 persone per prenotazione e/o viaggio**, *che siano applicate in base alle Condizioni Generali di vendita dell'agenzia di viaggi o qualsiasi fornitore di viaggi.*
Sono comprese le spese di gestione pratica, **a condizione che si annulli il viaggio prima del suo inizio per una delle seguenti cause che abbiano coinvolto l'Assicurato, dopo la prenotazione/conferma del viaggio, e che gli impediscano di viaggiare nel periodo stabilito:**

1. *Malattia grave, infortunio grave o decesso:*
   - *dell'Assicurato, coniuge e familiari fino al terzo grado di parentela o di affinità, genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti da parte dei nonni, cognati, nuore, suoceri, zii, nipoti da parte degli zii, bisnonni e pronipoti.*
   - *di un accompagnatore dell'Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch'egli assicurato;*
   - *di un sostituto lavorativo dell'Assicurato, a condizione che la carica o responsabilità debba essere necessariamente assunta dall'Assicurato;*
   - *della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della cura e custodia dei figli minori o disabili.*

L'Assicurato dovrà segnalare il sinistro nel momento esatto in cui si verifica, riservandosi Europ Assistance il diritto di effettuare una visita medica all'Assicurato al fine di stabilire se la causa davvero impedisce di iniziare il viaggio.
Tuttavia, se la malattia non ha richiesto il ricovero in ospedale, l'Assicurato dovrà segnalare il sinistro entro 72 ore dopo il fatto che ha determinato la causa della cancellazione del viaggio.

2. *Gravi danni a causa di furto con scasso, incendio o altri sinistri che interessano:*
   - *la dimora abituale e/o secondaria dell'Assicurato;*
   - *i locali ad uso professionale in cui l'Assicurato svolge una libera professione o sia il gestore diretto (manager);*
   che comportino necessariamente la presenza dell'Assicurato
3. *Licenziamento, non per ragioni disciplinari, dell'Assicurato, quando al momento della prenotazione/conferma del viaggio non esisteva la comunicazione verbale o scritta.*
4. *Assunzione in un nuovo posto di lavoro dell'Assicurato in una società diversa, con un contratto di lavoro e, a condizione che l'assunzione si verifichi dopo la prenotazione del viaggio, per cui non ne era a conoscenza alla data in cui è stata effettuata la prenotazione/conferma.*
5. *La chiamata dell'Assicurato come parte, testimone o giurato in un tribunale civile, penale, del lavoro. Sono esclusi i casi in cui l'Assicurato sia chiamato come imputato per processi iniziati prima della prenotazione/conferma del viaggio. Per le altre comparizioni la citazione deve essere successiva prenotazione/conferma del viaggio.*
6. *Chiamata come membro di un seggio elettorale.*
7. *Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di organismi pubblici dopo la prenotazione/conferma del viaggio.*
8. *Cancellazione da parte dell'accompagnatore dell'Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch'egli assicurato, a condizione che la cancellazione dipenda da una delle cause elencate in questa garanzia, e per tale ragione l'Assicurato debba viaggiare da solo.*
9. *Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all'Assicurato di iniziare o proseguire il viaggio.* **Sono esclusi atti terroristici.**
10. *Furto con violenza di documenti o bagagli che impediscano all'Assicurato di iniziare il viaggio.*
11. *Conoscenza, dopo la prenotazione/conferma del viaggio, dell'obbligo tributario di depositare una integrativa alla dichiarazione dei redditi, che preveda un pagamento superiore a Euro 600,00.*
12. *La mancata concessione dei visti per motivi ingiustificati.* **È espressamente esclusa la mancata concessione del visto qualora l'Assicurato non avesse preso per tempo le misure necessarie per ottenerlo.**
13. *Il trasferimento forzato della sede di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi.*
14. *La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico:*
   - *dell'Assicurato, o di un familiare,*
   - *dell'accompagnatore dell'Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch'egli assicurato.*
   - *del sostituto professionale dell'Assicurato,* **a condizione che la carica o responsabilità siano necessariamente assunte dall'Assicurato.**
   - *del responsabile della custodia dei minori o dei bambini disabili, durante il viaggio e/o soggiorno.*

Affinché questa garanzia sia valida saranno necessariamente fornite al momento della prenotazione, il nome e cognome di quella persona.

15. *Complicazioni della gravidanza o di un aborto spontaneo, che richiedono il parere di un medico e il riposo a letto.* **Le complicazioni della gravidanza e del parto sono escluse dal settimo mese di gravidanza.**
16. *La dichiarazione ufficiale di "zona disastrata" nel luogo di residenza dell'Assicurato o nel luogo di destinazione. Inoltre è coperta da questa garanzia la dichiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di transito verso la destinazione,* **a condizione che sia l'unico modo per arrivare a destinazione. Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito un cumulo massimo di risarcimento di Euro 30.000.**
17. *Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratuito in un sorteggio pubblico e davanti a un notaio.*
18. *Il fermo della polizia per motivi non penali.*
19. *La consegna di un bambino in adozione.*
20. *La citazione per una causa di divorzio.*
21. *La proroga del contratto di lavoro.*
22. *La concessione di borse di studio ufficiali che impediscano la realizzazione del viaggio.*
23. *Una chiamata imprevista per il trapianto di organi:*
   - *dell'Assicurato o un familiare,*
   - *dell'accompagnatore dell'Assicurato, registrato nella stessa prenotazione e a sua volta anch'egli assicurato.*
24. *La firma di documenti ufficiali nelle date del viaggio, esclusivamente davanti alla pubblica amministrazione.*
25. *Qualsiasi malattia dei bambini sotto i 48 mesi che siano assicurati da questa polizza.*
26. *Una dichiarazione giudiziaria di fallimento di una società che impedisca all'Assicurato lo sviluppo della sua attività professionale.*
27. *L'avaria o incidente del veicolo di proprietà dall'Assicurato che ne impedisca il viaggio.*

Il guasto deve comportare una riparazione di oltre 8 ore o importo superiore a Euro 600,00, in entrambi i casi secondo la tabella del produttore.

28. *Le spese per la cessione del viaggio dell'Assicurato ad un'altra persona per una delle cause garantite.*
29. *Annullamento della cerimonia di nozze, a seguito grave causa occorsa agli sposi o parenti primo grado.*
30. *La rinuncia al viaggio per un ritardo superiore a 24 ore del mezzo di trasporto previsto per il viaggio stesso, purchè il ritardo sia debitamente dimostrato dall'Assicurato con documentazione ufficiale della compagnia di trasporto.*

Le penali di annullamento saranno rimborsate sempre e quando non siano state precedentemente versate dal vettore.

31. *Furto, morte, malattia o incidente grave dell'animale da compagnia.*

Sarà garantito il rimborso delle penali di annullamento del viaggio, prodotti a causa di:
- *Furto dell'animale, inteso come appropriazione illegittima da parte di terzi dell'animale con la forza o la violenza verso l'Assicurato. L'Assicurato dovrà presentare* **copia della denuncia di tale furto, che dovrà essere datata entro e non oltre i tre giorni precedenti l'inizio del viaggio.**
- *Malattia o incidente grave dell'animale da compagnia inteso come alterazione della salute* **documentata per parte di un veterinario.**

Sarà considerata come grave quando implichi e siano richieste, con data posteriore alla prenotazione del Viaggio, le attenzioni e le cure continue della persona loro designata, in base alle prescrizioni del veterinario, durante i 12 giorni precendenti l'inizio del viaggio e ciò impedisca l'inizio dello stesso.
Ai fini di questa copertura sono considerati animali di compagnia tutti quelli destinati a compagnia o vigilanza.
Sarà necessario che lo stesso animale sia censito ed identificato con numero di targhetta incisa, tatuaggio o marca elettronica (microchip) ad esso attribuito e che sia proprietá dell'Assicurato.
Non rientreranno in queste condizioni tutti gli animali che nonostante siano di compagnia o vigilanza siano malati, in avanzato stato di gestazione o che abbiano partorito recentemente, o quegli animali giovani incapaci di alimentarsi autonomamente (cani e gatti che abbiano un'etá inferiore ai 2 mesi).

32. *Presentazione di un documento che accerti che l'Assicurato si trovi in situazione di cassa integrazione/mobilità e per questo motivo soffra una riduzione totale o parziale della giornata lavorativa.*
   Questa circostanza deve avvenire dopo la data di prenotazione/conferma del viaggio.
33. *Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco.* **A condizione che la chiamata si verifichi dopo la prenotazione/conferma del viaggio e l'Assicurato non ne fosse a conoscenza al momento della prenotazione.**
34. *Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione/conferma del viaggio, di una* **Sanzione del codice della strada superiore ad Euro 600,00, purchè tale infrazione sia stata commessa dopo la data di prenotazione/conferma.**

35. *Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto dell'Assicurato, verificatosi dopo la data di prenotazione/conferma purchè questa circostanza impedisca all'Assicurato la realizzazione del viaggio per esigenze dell'Azienda in cui è impiegato.*
36. *Convocazioni per esami/cure mediche dell'Assicurato o di familiari di primo grado, da parteedalla Sanità Pubblica con carattere urgente, purchè tali cure coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravità del caso.*
37. *Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell'Assicurata.*
38. *Sinistro nella residenza dell'Assicurato, verificatosi dopo la prenotazione/conferma del viaggio, per danni superiori a Euro 600,00 e che non siano coperti dalla sua polizza assicurativa per la casa.*
39. *Furto del veicolo di proprietà dell'Assicurato che impedisca l'inizio o la continuità del viaggio.*
40. *Sequenza di vaccinazioni necessarie per un viaggio, quando le stesse producano una malattia grave che impedisca all'Assicurato di intraprendere il Viaggio.*

Art.24. ESCLUSIONI

Non sono coperti da questa garanzia:

a. Un trattamento estetico, una cura, una controindicazione per i viaggi aerei, la mancanza o controindicazione alla vaccinazione, l'impossibilità di seguire, in una determinata destinazione, un trattamento medico preventivo consigliato, interruzione volontaria di gravidanza, alcolismo, abuso di droghe e sostanze stupefacenti a meno che queste siano stati prescritte da un medico e siano consumate nelle modalità indicate.
b. Malattie psichiche, mentali o nervose, depressioni senza ricovero o che giustifichino un ricovero in ospedale per meno di sette giorni.
c. Le malattie croniche o preesistenti di tutti i viaggiatori che hanno subito uno scompenso o aggravamento entro 30 giorni prima di prenotare il viaggio, indipendentemente dall'età.
d. Le malattie croniche, preesistenti o degenerative dei familiari descritti nella definizione di familiare i quali, non essendo assicurati, presentino alterazioni della loro salute che non comportano assistenza ambulatoriale in un pronto soccorso o il ricovero in ospedale dopo la prenotazione/conferma del viaggio.
e. Partecipazione a scommesse, concorsi, gare, duelli, crimini, risse, salvo nei casi di legittima difesa.
f. Epidemie, pandemie, quarantena medica e l'inquinamento, sia nel paese di partenza che di destinazione del viaggio.
g. La guerra, dichiarata o no, sommosse, movimenti popolari, atti di terrorismo, qualsiasi effetto di una fonte di radioattività, così come la mancata consapevole inosservanza di divieti ufficiali.
h. La mancata presentazione per qualunque causa di tutti i documenti di viaggio necessari, come passaporti, visti, biglietti, certificati di vaccinazione, salvo in caso di furto coperti dalla causa n.10 della Garanzia di Annullamento di Viaggio.
i. Atti intenzionali e di autolesionismo causati volontariamente, suicidio o tentato suicidio.
j. Le circostanze derivanti direttamente o indirettamente da eventi causati da energia nucleare, radiazioni, calamità naturali, atti di guerra, sommosse o atti terroristici.

Art.25. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La presente garanzia opera a valore intero e applicando la regola proporzionale.
Il viaggio è assicurato con la presente polizza fino ai valori sotto riportati in relazione all'Ambito territoriale:
- **Euro 1.500,00 in Ambito Locale,**
- **Euro 2.500,00 in Ambito Continentale,**
- **Euro 3.500,00 in Ambito Mondiale,**

Se il viaggio assicurato ha un valore inferiore o uguale a quello del relativo Ambito territoriale, la penale verrà interamente rimborsata in base alle causali stabilite in polizza.
Se il valore del viaggio è maggiore a quello del relativo Ambito territoriale, e l'Assicurato non ha stipulato l'integrazione Annullamento viaggio di cui alla polizza Integrativa n° 36616Q la penale verrà rimborsata applicando la regola proporzionale come da esempio che segue:
1. *Valore viaggio assicurato in Ambito Locale : Euro 2.000,00*
2. *Valore del viaggio in Ambito Locale: Euro 1.500,00*
3. *% proporzionale (2.000 -1.500)/2.000= 25%*
4. *Penale applicata dal TO al viaggio Euro 1.000,00*
5. *Rimborso di Europ Assistance: Euro 1.000 - 25% di 1.000 Euro = Euro 750*

Art.26. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà **effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)**
oppure
dovrà inviare tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: **Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano,** *indicando:*
- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale;*
- *numero di tessera Europ Assistance;*
- *la causa dell'annullamento o della modifica;*
- *luogo di reperibilità dell'Assicurato o delle persone che hanno dato origine all'annullamento (familiare, contitolare dell'azienda/studio associato);*

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà inoltre riportare:
- *il tipo di patologia;*
- *l' inizio e il termine della patologia.*

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- *copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell'Assicurato;*
- *documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;*
- *documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;*
- *in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;*
- *in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;*
- *in caso di decesso, il certificato di morte;*
- *scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;*
- *ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;*
- *estratto conto di conferma emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;*
- *fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;*
- *copia del biglietto annullato;*
- *programma e regolamento del viaggio;*
- *documenti di viaggio (visti, ecc.);*
- *contratto di conferma viaggio.*

In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di navigazione:
- *conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo o ricevuta di pagamento dello stesso;*
- *copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente.*

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.27. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE V - ASSICURAZIONE RIMBORSO VACANZE PERDUTE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: *l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.*
Malattia: *ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.*
Malattia cronica: *la malattia che sia preesistente alla partenza per il viaggio e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.*
Ricovero: *la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.*
Scoperto: *percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate da Europ Assistance:
- *Rientro sanitario;*
- *Rientro anticipato;*
- *Rimpatrio o trasporto dell'Assicurato defunto;*
- *Rientro anticipato per gravi sinistri all'abitazione/locale adibito ad uso professionale.*

Europ Assistance, rimborsa all'Assicurato, ai familiari o ad un Compagno di viaggio il pro-rata temporis della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro al domicilio e/o residenza fino al massimale sotto riportato:
- **Euro 750,00 in Ambito Locale,**
- **Euro 1.500,00 in Ambito Continentale,**
- **Euro 2.000,00 in Ambito Mondiale,**

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio stesso (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro eccetto il caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato dove si calcolerà a partire dal giorno del ricovero che si sia concluso con il rimpatrio medico organizzato da Europ Assistance.

Art. 2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Rimborso Vacanze Perdute"** *e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:*
- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- *fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;*
- *la causa dell'annullamento;*
- *programma del viaggio;*
- *data del rientro;*
- *certificato di pagamento del viaggio;*
- *estratto conto di conferma prenotazione viaggio emesso dall'Organizzazione/ Agenzia Viaggi.*

Art. 3. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato.
Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno.

Art. 4. SEGRETO PROFESSIONALE
L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE VI - ASSICURAZIONE RITARDO AEREO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 5. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente ecc.
Massimale
Europ Assistance indennizza l'Assicurato di **Euro 150,00 per un ritardo dei voli di andata e/o di ritorno superiore a 8 ore complete.**

Art. 6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di ritardata partenza o di ritardato arrivo, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Ritardo Aereo"** *e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:*
- *indicazione della causa del ritardo;*
- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- *fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;*
- *scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;*
- *ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;*
- *fattura dell'Organizzazione viaggi o agenzia relativa all'addebito della somma dovuta a titolo di corrispettivo per il recesso;*
- *copia del biglietto annullato;*
- *contratto di prenotazione viaggio;*
- *dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo attestante l'avvenuto ritardo aereo oltre le 8 ore;*
- *foglio notizie di convocazione riportante l'operativo voli.*

La mancata produzione dei documenti sopra elencati può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato, come condizione del rimborso.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: *il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.*
Invalidità permanente: *la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.28. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione sono dovute in seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante i viaggi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

1. INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi durante ogni attività svolta non a carattere professionale, in seguito di incidenti che si verificano durante il viaggio e soggiorno al di fuori del domicilio abituale.

Non sono coperte le persone di età superiore a 70 anni, e si garantisce, per i minori di 14 anni, nel caso di rischio di morte, solo un massimo di 3.000 euro per le spese funerarie; per il rischio di invalidità permanente si garantisce sino all'importo di Euro 75.000,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

1. *uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;*
2. *asfissia non di origine morbosa;*
3. *avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;*
4. *annegamento;*
5. *folgorazione;*
6. *assideramento o congelamento;*
7. *colpi di sole, di calore o di freddo;*
8. *infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;*
9. *infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;*
10. *imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;*
11. *lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;*
12. *tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.*

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2, 3 e 4.

2. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Franchigia

La liquidazione dell'indennità dovuta per Invalidità Permanente verrà determinata applicando una franchigia del 5%.

Pertanto Europ Assistance non liquiderà alcuna indennità se l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della Totale. Qualora la stessa sia di grado superiore al 5% della totale, verrà liquidato l'indennizzo solo per la parte eccedente. Per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchigia.

3. MORTE

L'indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

4. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

Art.29. ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

a. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
c. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e. dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
f. da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
g. fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
h. da guerra e insurrezioni,
i. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
j. da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
k. Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
l. di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
m. dello sport del paracadutismo;
n. dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore, kite-surfing e sport professionali;
o. partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà comprese le gare podistiche;
p. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
q. di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

Art.30. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, **entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro,** *una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.*

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Infortuni in Viaggio)** *ed indicando:*

- *il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;*
- *fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;*
- *il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;*
- *le cause che lo hanno determinato;*
- *il certificato medico.*

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.31. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.32. VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art.33. CRITERI DI INDENNIZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto 2 "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art.34. LIMITI DI ETA'

Relativamente alla sola garanzia Infortuni in Viaggio l'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia per le persone che compiono tale età (75 anni) in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.35. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, **esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- *la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;*
- *la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una* **franchigia di Euro 78,00** *per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani la garanzia è operante a condizione che:*

a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

- *la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;*
- *relativamente alla pratica del modellismo* **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;**
- *la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;*
- *l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.*

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza massima complessiva di:**

Euro 200.000,00	per sinistro
Euro 200.000,00	per persona
Euro 200.000,00	con il limite per danni a cose e animali e con il sottolimite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro per: - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza

Art.36. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio;**
- **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.**

Art.37. PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.38. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti:

a. **da furto;**
b. **dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi;**
c. **dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;**
d. **dalla navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;**
e. **dall'impiego di aeromobili;**
f. **dall'impiego di veicoli a motore , macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;**
g. **da attività professionali.**

Sono, inoltre, esclusi i danni:

h. **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
i. **alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
j. **derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.**

Infine sono esclusi i danni per i quali è fatto obbligo una copertura di legge.

Art.39. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, **entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, *una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.*

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato dandone avviso scritto ad **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri"** *e inviando via posti:*

- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- *fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;*
- *le circostanze dell'accaduto;*

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.40. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A
. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it – e-mail ufficio.reclami@europassistance.it..

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- *nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- *individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- *breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;*
- *copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- *ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.28.65.32

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.